

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 1808/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo «la convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.

(2) Per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 occorre determinare condizioni e criteri per la valutazione delle domande di licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire un modello per i formulari di domanda.

(3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e i criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotte artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.

(4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono

(5) Ai fini di un'applicazione uniforme delle deroghe generali dai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, è necessario stabilire le relative condizioni ed i relativi criteri.

(6) Occorre stabilire procedure per la marcatura di alcuni esemplari delle specie in questione per facilitarne l'identificazione e assicurare l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97.

(7) Ai fini dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione.

(8) Ai fini delle future modificazioni degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo status biologico e commerciale delle specie, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.

(9) Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98 ⁽⁴⁾, è stato più volte modificato sostanzialmente e, poiché occorre apportare ulteriori modifiche, deve essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento a fini di maggior chiarezza.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 15.5.1998, pag. 3.